

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Le attività di barbiere, parrucchiere da uomo e da donna ed estetista ovunque tali attività siano esercitate, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito, sono disciplinate in tutto il territorio del Comune dal presente regolamento, in conformità alle norme di cui alle leggi:

legge 14/02/63, n. 161 così come modificata dalla legge 23/12/70, n. 1142;

legge 04/01/90, n. 1; L.R. 09/12/92, n.54.

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

- A) Con il termine "barbiere" si designano le attività per solo uomo relative al taglio dei capelli e della barba ed ogni altro servizio complementare che non comporti modifiche allo stato naturale del capello.
- B) Con il termine "parrucchiere per uomo donna" si designano le attività esercitate indifferentemente su uomo e donna relative al taglio dei capelli, all'acconciatura degli stessi, all'applicazione di parrucche, al taglio della barba, alla manicure ed alla pedicure esclusivamente estetica ed ad ogni altro servizio complementare con esclusione di quelli compresi nell'attività di estetista; tale termine equivale a quelli di "acconciatore maschile", "acconciatore femminile", "parrucchiere per uomo", "parrucchiere per signora", "parrucchiere", "pettinatrice" e dizioni similari.
- C) Con il termine "estetista" si designa l'attività comprendente le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano ed il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne o proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti; sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

ARTICOLO 3

ATTIVITA' SVOLTE AL DOMICILIO DELL'ESERCENTE E DIVIETI

Le attività possono essere svolte anche presso il domicilio dell'esercente, a condizione che i locali in cui vengono esercitate siano distinti da quelli adibiti a civile abitazione, non comunicanti e non ricavati da altri locali mediante semplici tramezzature a mezza altezza e dotati di accesso indipendente.

Il titolare dell'autorizzazione deve sottoscrivere, in questo caso, atto autorizzativo che consenta i controlli, da parte delle Autorità competenti, nei locali adibiti all'esercizio della professione.

E' comunque vietato l'esercizio di tali attività in forma ambulante.

Negli esercizi autorizzati per le sole attività di cui all'art. 2, punti A) e B), è vietato esercitare l'attività di estetista, anche se quest'ultima viene svolta come "dimostrazione di prodotti per la cosmesi".

Negli esercizi autorizzati per le sole attività di cui all'art. 2, punto C), è vietato esercitare l'attività di barbiere e parrucchiere per uomo donna, anche se dette attività vengono svolte come "dimostrazione".

E' altresì vietata qualsiasi attività disciplinata dal presente regolamento, svolta anche sotto forma di dimostrazione di prodotti o raccolta di ordini o vendite, esplicita in esercizi che non siano in possesso di regolare autorizzazione di cui al successivo art. 7.

ARTICOLO 4

ESERCIZIO CONGIUNTO DI PIU' ATTIVITA'

Possono essere autorizzati ad esercitare le attività di cui all'art. 2 soltanto coloro che sono in possesso della relativa regolare qualificazione documentata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato e dei requisiti di cui ai successivi articoli del presente regolamento.

Coloro che richiedono l'autorizzazione a svolgere più attività fra quelle indicate nell'articolo 2 del presente regolamento devono adattare i locali in modo che le attività stesse risultino, fra di loro, convenientemente separate.

Nessuna persona fisica può essere intestataria, quale titolare o direttore d'azienda, di più di una autorizzazione.

Nel caso di imprese gestite in forma societaria regolarmente costituite, aventi i requisiti previsti dalla Legge n. 443/85, è possibile l'esercizio congiunto, con una autorizzazione delle attività di barbiere, parrucchiere per uomo donna ed estetista, a condizione che almeno un socio sia in possesso di tutti i requisiti per la regolare qualificazione relativa ad una o più attività richiesta, documentata dalla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

In caso di recessione o esclusione di uno o più soci qualificati a svolgere una o più attività per le quali la società è stata autorizzata, se entro 60 giorni non vengono sostituiti da altri soci in possesso della stessa qualificazione, venendo meno all'impresa societaria uno dei soggetti qualificati, per quelle specifiche attività viene revocata l'autorizzazione.

ARTICOLO 5

COMMISSIONE COMUNALE

(Abrogato)

ARTICOLO 6

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE

(Abrogato)

ARTICOLO 7

RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE

Tutti coloro che esplicano nell'ambito del Comune una delle attività disciplinate dal presente regolamento devono essere obbligatoriamente muniti di apposita autorizzazione.

L'autorizzazione deve essere richiesta dall'interessato mediante domanda scritta, diretta al Sindaco e dalla quale chiaramente risultino :

- A) per le imprese individuali: cognome e nome. luogo e data di nascita, residenza del richiedente;
per le imprese artigiane a forma societaria: ragione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza del legale rappresentante e dei soci;
per le imprese non artigianali a forma societaria: ragione sociale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante e del direttore dell'azienda;
- B) caratteristiche, numero, ubicazione dei locali destinati all'esercizio, indicando, in particolare, se essi sono posti o meno al piano terreno.

La domanda dovrà contenere la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti indicati alle lettere a) e c) del successivo articolo 8 e provvedere al pagamento dei diritti e delle spese competenti.

ARTICOLO 8

REQUISITI

Per l'accertamento e la certificazione dei requisiti della qualificazione professionale ai sensi del presente Regolamento, è competente la Commissione Provinciale per l'Artigianato.

L'autorizzazione è concessa dal Responsabile del Servizio, previo accertamento:

- a) del possesso da parte dell'impresa di cui è o sarà titolare il richiedente l'autorizzazione, dei requisiti previsti dalla legge 443/85. Per le imprese societarie non aventi i requisiti dalla legge 443/85, l'autorizzazione è concessa previo accertamento della regolare costituzione della società e della sua iscrizione nel registro delle imprese e nel registro ditte della Camera di Commercio.
- b) del possesso dei requisiti igienici dei locali, delle attrezzature e delle suppellettili destinate allo svolgimento delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista; del possesso dell'apposito libretto di idoneità sanitaria, nonché del possesso dei requisiti sanitari relativi ai procedimenti tecnici usati in dette attività; tutti i requisiti di cui prima sono determinati dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- c) del possesso della qualificazione professionale da parte del richiedente l'autorizzazione; da parte della maggioranza dei soci, per le imprese gestite in forma societaria ed aventi i requisiti di cui alla legge 443; da parte del direttore d'azienda per le società prive dei suddetti requisiti;
- d) della distanza fra il nuovo esercizio e quelli preesistenti in rapporto alla densità della popolazione residente e fluttuante ed al numero degli addetti all'esercizio nelle imprese, in conformità a quanto stabilito nei successivi articoli 17 e 17bis del presente regolamento;
- e) del titolo di possesso dei locali adibiti all'attività.

ARTICOLO 9

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SULLE IMPRESE ARTIGIANE

Per l'accertamento dei requisiti sulle imprese artigiane di cui all'art. 8 lettera a) è competente la Commissione Provinciale per l'Artigianato costituita presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura su richiesta dell'ufficio istruttore.

Si prescinde dall'accertamento di questi requisiti per le imprese di barbiere, parrucchiere od estetista che risultino già iscritte come tali nell'Albo Provinciale delle Imprese Artigiane di cui alla legge 443/85; in questo caso il certificato da rilasciarsi a cura della Commissione Provinciale per l'Artigianato non avrà per oggetto il possesso dei requisiti ma l'iscrizione all'albo predetto.

ARTICOLO 10

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI SULLE IMPRESE SOCIETARIE PRIVE DEI REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE 443/85

(Abrogato)

ARTICOLO 11

ACCERTAMENTO DEI REQUISITI IGIENICO - SANITARI E DELLE DISTANZE

(Abrogato)

ARTICOLO 12

IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE, DEI PROCEDIMENTI TECNICI USATI E DEGLI ADDETTI

- 1) I locali adibiti all'esercizio delle attività oggetto del presente regolamento devono avere :
 - a) un'altezza non inferiore a m. 2,70; negli esercizi preesistenti, nel caso sia impossibile raggiungere i valori suddetti, si applicano le disposizioni di cui al successivo punto b);
 - b) la superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento; limitatamente agli esercizi preesistenti, nel caso in cui il suddetto rapporto risulti inferiore o l'altezza non raggiunga i valori minimi stabiliti al precedente punto a), il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica prescrive i provvedimenti, fra i quali sono da privilegiarsi l'installazione di aperture del tipo a "vasistas" e di impianti di aspirazione localizzata che devono essere adottati al fine di raggiungere accettabili valori di illuminazione ed aerazione; l'aerazione può essere anche artificiale a condizione che presenti i requisiti previsti dal successivo paragrafo 2 punto b). Dove l'illuminazione naturale è insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere alla illuminazione artificiale; in tutti i locali deve comunque essere garantita la presenza di impianti di ricambio forzato dell'aria in caso di spandimento di sostanze tossiche volatili.

- c) i servizi igienici interni all'edificio o (ammessi casi particolari e con esplicito consenso del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della A.S.R. - U.S.L.) nelle immediate vicinanze devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di confort sia alle necessità di una facile e rapida pulizia;
- d) modalità di smaltimento delle acque e di rifiuti conformi a quanto stabilito, per la fattispecie, dalla L.R. 26/03/90, n. 13, tenendo conto che le acque reflue provenienti dalle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista debbono essere paragonate ad attività di prestazione di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14 co. 2 punto B) della suddetta Legge Regionale, assimilabili a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto articolo 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi nell'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore della pubblica fognatura stessa.
- 2) Nel caso di locali interrati o seminterrati (tali sono considerati quelli che non dispongono di almeno un lato fuori terra e almeno 1/8 della superficie finestrata apribile) deve essere inoltrata richiesta preventiva di deroga al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica ai sensi del D.P.R. 19/03/56, n. 303 articolo 8; devono essere rispettate le norme previste per la fattispecie, dal Regolamento Comunale Edilizio e comunque devono esistere le seguenti condizioni :
- a) separazione di pareti e pavimenti dal terreno tramite idonee strutture di difesa dall'umidità che non deve comunque superare il 60% nell'aria dell'ambiente;
- b) presenza di impianti di condizionamento - climatizzazione con le seguenti caratteristiche :
- aerazione artificiale con garanzia di quattro ricambi/ora o almeno 7,5 litri/persona/secondo e velocità dell'aria, misurata a m. 2 di altezza dal piano del pavimento, non superiore a m. 0,2/secondo, con prese di immissione dell'aria dall'esterno ad almeno 2 m. dal piano di calpestio, rivolto verso zone ove non vi sia traffico veicolare;
 - ricircolo non superiore a 1/3 dell'aria immessa;
 - bocchette di aspirazione dell'aria da espellere non rasenti al pavimento;
 - umidità relativa compresa fra il 50% ed il 60%;
 - temperatura non inferiore a 20 gradi C° e comunque mai inferiore di oltre 7 gradi C° alla temperatura esterna;
- c) rispetto alle norme di sicurezza antincendio per lavoratori e clienti;
- d) impianti di illuminazione artificiale adeguati alle caratteristiche del lavoro specifico.
- 3) Nei locali ad uso dell'esercizio ed in quelli accessori i pavimenti e le pareti fino ad una altezza di m. 1,80 devono essere rivestiti da piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti ovvero da marmo per i pavimenti; le pareti possono essere anche ricoperte da adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato fino a m. 1,80 con esclusione delle tappezzerie in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro-resino-plastico; gli angoli di raccordo tra le pareti e il pavimento devono essere arrotondati; le superfici delle pareti e del pavimento non devono essere riflettenti.
- 4) Nei locali di lavoro devono esistere lavandini fissi in maiolica o materiale similare dotati di acqua corrente potabile, calda e fredda, per l'uso diretto dell'attività, per la pulizia dei ferri e di ogni altra attrezzatura. Le pareti lateralmente alla vasca del lavandino per una lunghezza di m. 0,30 dai bordi e superiormente alla fonte di erogazione dell'acqua per un'altezza minima di m. 1,50 da terra devono essere piastrellate o rivestite di materiale con analoghe caratteristiche di facile lavabilità ed impermeabilità. Detti lavandini devono essere sifonati e dotati di dispositivo per lo scarico diretto nelle tubature.

- 5) Gli esercizi nei quali si depositano solventi volatili ed infiammabili devono essere provvisti di un retrobottega; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti in locali adeguatamente aerati per un facile e rapido cambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.
- 6) Ogni esercizio deve essere provvisto di idoneo servizio igienico proprio, dotato di tazza e lavabo, con pavimento ricoperto di piastrelle greificate o comunque perfettamente solide ed impermeabili e pareti ricoperte da piastrelle impermeabili fino a m. 1,50. Il servizio igienico deve essere separato dagli altri locali adibiti all'attività di barbiere, parrucchiere per uomo o donna, estetista, mediante interposizione di vano antibagno dotato di porta a chiusura automatica, per locali di nuova costruzione.
- 7) Tutti gli esercizi dove vengono svolte attività disciplinate dal presente regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per la biancheria usata e di un armadio con sportelli per quella pulita, nonché di un recipiente, pure chiudibile, lavabile e disinfettabile per la raccolta delle immondizie; in relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale ove posizionare tali contenitori; i rifiuti, quali lamette monouso usate ed altri oggetti taglienti dovranno preventivamente stazionare, immersi in idoneo disinfettante attivo per almeno 12 ore in appositi contenitori con pareti rigide e robuste prima di essere smaltiti.
- 8) Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente onde poter essere ricambiata ad ogni servizio, di rasoi, di forbici, pennelli ed accessori in proporzione alle esigenze dell'esercizio stesso ed al numero dei lavoranti, nonché di un armadietto contenente materiale per il pronto soccorso sia chirurgico (tagli), sia medico (intossicazioni, allergie, malori) con idonea e completa dotazione, da valutarsi a cura del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, con istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e prestare i primi soccorsi in attesa del medico; dovrà anche essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per il soccorso medico.
- 9) Il mobilio e l'arredamento non devono presentare spigoli vivi e devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; gli esercizi per attività di barbiere e di parrucchiere per uomo e donna devono essere forniti di sedili rivestiti di materiale lavabile; la distanza fra due sedili non deve essere inferiore a m. 1,20; la distanza fra il sedile e la parete non deve essere inferiore a m. 0,70.
- 10) Al titolare dell'autorizzazione incombe l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, valide per tutti coloro che impiegano per scopo professionale strumenti taglienti e/o aghi o che comunque possono venire a contatto con il sangue; tali precauzioni hanno lo scopo anche di impedire la trasmissione e la diffusione di agenti patogeni e devono essere rispettate anche dal personale dipendente :
 - a) l'esercizio ed i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e disinfettati periodicamente;
 - b) il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia ed igiene, con speciale riguardo alle mani ed alle unghie e deve indossare un abbigliamento da lavoro consono e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c) prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone;
 - d) nelle attività di parrucchiere la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acque e sapone ed accuratamente disinfettata prima di ogni trattamento;

- e) per ogni cliente deve essere utilizzata sempre biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
- f) le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da lesioni o eruzioni cutanee evidenti e patologie simili, possono essere servite soltanto negli esercizi dotati di efficaci strumenti di sterilizzazione;
- g) tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia; i rasoi e le cosiddette "matite emostatiche" devono essere di tipo monouso; nel caso in cui vengano utilizzate per il taglio della barba lamette singole con rasoi di sicurezza, queste devono essere utilizzate per una sola persona, eliminate dopo l'uso individuale e sconfezionate davanti al cliente prima del taglio;
- h) gli altri strumenti che vengono a diretto contatto con la cute non possono essere utilizzati per due clienti diversi se non dopo un'opportuna disinfezione secondo le disposizioni impartite dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica;
- i) dopo la rasatura della barba deve essere assicurata al cliente la possibilità di lavarsi con abbondante acqua calda corrente e la possibilità che la superficie rasata sia spruzzata con soluzione alcolica al 50% o con altri idonei preparati disinfettanti;
- l) per spargere talco si deve esclusivamente fare uso di polverizzatore; è proibito l'uso di piumini;
- m) le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con l'utilizzo di guanti monouso;
- n) il confezionamento e l'applicazione di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/s;
- o) durante l'applicazione o l'uso di liquidi o sostanze infiammabili si deve evitare che, nell'esercizio, vi siano fiamme accese;
- p) le modalità di sterilizzazione e disinfezione degli strumenti riutilizzabili saranno consigliate per iscritto dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica ai singoli operatori al momento del rinnovo del libretto di idoneità sanitaria;
- q) copia del foglio di cui al precedente punto p), contenente i consigli aggiornati per una corretta igiene dei locali, degli strumenti e dell'attività, deve essere esposta in ciascun esercizio alla vista del pubblico e deve esserne possibile la consultazione.
- 11) Il titolare dell'autorizzazione, nell'esercizio della sua attività, inviterà i soggetti interessati a rivolgersi al proprio medico :
- in presenza di casi, anche sospetti, con segni di malattie infettive trasmissibili durante l'esercizio;
 - in presenza di eventuali danni derivati o riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti cosmetici a carico dell'utente o del personale;
 - in caso di puntura o taglio accidentale.
- 12) Il personale di lavoro e di assistenza di entrambi i sessi, comunque adibito all'esercizio dell'attività, deve essere munito di libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dal Comune di residenza o nel cui territorio viene svolta l'attività e convalidato da un medico del competente Servizio della A.S.R. - U.S.L. a seguito di :
- verifica del possesso dei requisiti igienico-sanitari e del livello di conoscenza dei rischi sanitari connessi allo svolgimento della professione;
 - effettuazione di esami ritenuti necessari dallo stesso Servizio Igiene e Sanità Pubblica e finalizzati ad individuare l'insorgenza di patologie trasmissibili nel corso dell'espletamento dell'attività e di malattie professionali.

Sul libretto sanitario viene riportata apposita annotazione circa la facoltà, derivante dalla disponibilità di idonei strumenti di sterilizzazione, ad operare su malati di malattie infettive e su persone decedute.

Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica fornirà, ove ritenuto necessario o richiesto, consulenza sui rischi e le patologie collegate all'attività.

Il personale di minore età od in condizioni di apprendista deve essere sottoposto a visita medica ai sensi delle vigenti leggi in materia.

13) Ciascun operatore deve poter disporre di idoneo armadietto a doppia anta, in materiale lavabile e disinfettabile, per riporre gli abiti di lavoro e, separatamente da essi, gli abiti civili ed altri oggetti di uso personale; tale armadietto deve essere posto in apposito locale spogliatoio o, in mancanza di questo, nel locale antibagno debitamente aerato; nel caso in cui non vi sia la dotazione del suddetto armadietto si deve comunque, obbligatoriamente, provvedere ad una modalità di deposito degli abiti che preveda spazi distinti per abiti civili ed abiti da lavoro.

14) I libretti di idoneità sanitaria delle persone indicate nel comma precedente devono essere tenuti in custodia dal titolare dell'autorizzazione per essere esibiti ad ogni richiesta dell'Autorità competente e sono soggetti al rinnovo di validità, salvo diverse disposizioni dei competenti Organi Sanitari.

15) La dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali, rilasciata dal competente Servizio Igiene e Sanità Pubblica, previa verifica, per quanto di competenza della sussistenza dei requisiti richiesti dal presente Regolamento, deve essere richiesta, oltre che per l'apertura dei nuovi esercizi, per il subentro o per il trasferimento di quelli esistenti ed ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni oggettive precedentemente accertate; il personale di vigilanza del Servizio Igiene e Sanità Pubblica potrà comunque effettuare periodiche ispezioni al fine di verificare il mantenimento delle caratteristiche di idoneità.

16) Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente il Servizio Igiene e Sanità Pubblica potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo ed all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di Igiene e Sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico-sanitari e le attrezzature

17) Devono adeguarsi alle norme contenute nel presente articolo i locali per i quali è richiesta una nuova autorizzazione.

ARTICOLO 13

CONTROLLO SANITARIO DEL PERSONALE

(Abrogato)

ARTICOLO 14

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, CASE DI RIPOSO, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITA' VARIE

Fermo restando il divieto delle attività di cui all'art. 1 in forma ambulante, le stesse possono essere autorizzate presso ospedali, case di cura, case di ricovero, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie purché l'esercente si uniformi ai requisiti richiesti dal presente regolamento e per quanto riguarda quelli igienico-sanitari osservi le prescrizioni dettate dagli articoli 15 e 16.

E' obbligatorio pure che l'esercente in detti enti abbia a disposizione almeno un locale costantemente pulito e ben aerato, con pavimenti ricoperti da piastrelle impermeabili e lavabili ovvero da marmo e con pareti ricoperte, sino ad una altezza di m. 1,80, di adeguato materiale lavabile, rigido e solidamente applicato, con esclusione della tappezzeria in carta e delle semplici tinteggiature di tipo idro - resino - plastico.

ARTICOLO 15

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE SUI MALATI.

Le attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna possono esercitarsi anche al letto degli ammalati non di malattie infettive in fase contagiate e previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, purché svolte da personale qualificato di esercizi autorizzati, sia quando l'ammalato è al proprio domicilio che quando si trova ricoverato in luoghi di cura; per questi ultimi il parere sulla contagiosità o meno delle malattie infettive deve essere espresso dal Direttore Sanitario.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere in apposita custodia, costruita in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso, e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui malati.

ARTICOLO 16

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITA' SVOLTE SUI DECEDUTI

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna possono essere consentite, a richiesta dei parenti, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive e contagiose e previo parere del Servizio Igiene e Sanità Pubblica o del Direttore Sanitario, in caso di decesso presso luoghi di cura, e deve essere svolto da personale qualificato di esercizi autorizzati.

Gli strumenti dell'attività professionale devono essere in apposita custodia, costruita in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, devono essere accuratamente disinfettati dopo il singolo uso, e devono essere adibiti esclusivamente per l'esercizio sui deceduti.

ARTICOLO 17

DISTANZA TRA ESERCIZI

La distanza minima tra esercizi della stessa tipologia, ivi compresi quelli situati presso il domicilio dell' esercente ai sensi dell' art. 3, è requisito necessario tanto per il rilascio di una nuova autorizzazione, quanto per il trasferimento di un esercizio esistente.

Tale distanza si determina annualmente tenuto conto dei seguenti parametri:

- a) misura della superficie del territorio comunale;
- b) totale delle persone residenti nel comune, con riferimento al 31 dicembre precedente;
- c) numero degli addetti in attività, composto dalla somma dei titolari, dei soci prestatori d' opera, dei dipendenti purché non apprendisti, dei coadiuvanti;
- d) numero degli addetti necessari, determinato dal rapporto abitanti diviso mille;
- e) numero degli esercizi in attività, determinato dalla somma di tutti gli esercizi esistenti sul territorio.

La distanza minima di cui al presente articolo corrisponde al raggio di influenza di ciascun tipo di esercizio, determinato sviluppando la seguente formula:

$$\sqrt{\frac{\text{SUPERFICIE}}{\text{addetti necessari (abitanti/mille)} / 3,14} * \frac{\text{ADDETTI IN ESERCIZIO}}{\text{ESERCIZI IN ATTIVITA'}}$$

Per la determinazione del requisito della distanza, la misura deve essere effettuata considerando sul suolo a destinazione pubblica, il camminamento pedonale più breve esistente tra gli ingressi degli esercizi, percorso nel rispetto delle norme del codice della strada, tenuto conto della tolleranza del cinque per cento.

ARTICOLO 17 bis

DEROGE ED ESCLUSIONI

In deroga a quanto disposto dall' articolo 17, non sono soggetti al requisito della distanza minima gli esercizi già esistenti che intendono trasferirsi in locali situati nella stessa unità immobiliare in cui hanno sede né quelli che intendono trasferirsi in locali di un edificio sito nella stessa strada e con lo stesso numero civico della sede già esistente.

Derogano al criterio della distanza minima di cui all' articolo 17 anche gli esercizi che si intendono attivare o trasferire nell' ambito di medie o grandi strutture di vendita, così come definite dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 114, le quali siano qualificate unitariamente come centro commerciale.

Gli esercizi che si intendono attivare o trasferire nelle zone di addensamento commerciale, così come individuate dal vigente P.R.G., sono parificati a quelli di cui al comma 2.

Per gli esercizi che si intendono attivare sul territorio comunale fuori dalle zone di addensamento di cui al comma 3 ovvero fuori da un centro commerciale di cui al comma 2, il raggio di influenza è applicato senza tenere conto degli esercizi che hanno derogato ai sensi del presente articolo dal requisito della distanza minima.

Non sono soggetti al requisito di cui all'articolo 17, gli esercizi che devono trasferirsi per causa di forza maggiore dovuta a motivi igienico sanitari ovvero per sfratto esecutivo non moroso.

ARTICOLO 18

TRASFERIMENTO NEGOZIO E CESSIONE ESERCIZIO

Le ditte che intendono trasferire il loro negozio da una ad altra località del territorio comunale, o da un locale all'altro, dovranno, prima di effettuare qualsiasi trasferimento, chiedere l'autorizzazione comunale, che sarà rilasciata quando siano totalmente accertati i requisiti previsti dal presente Regolamento.

Coloro i quali intendono subentrare a ditte già esercenti nella conduzione dell'esercizio di barbiere, parrucchiere per uomo e donna ed estetista, dovranno chiedere l'autorizzazione comunale che sarà rilasciata quando siano totalmente accertati i requisiti previsti dal presente Regolamento fatta eccezione per le distanze previste dall'articolo 17.

ARTICOLO 19

RILASCIO DELLA AUTORIZZAZIONE

Il provvedimento deve essere notificato all'interessato.

ARTICOLO 20

CONTENUTO DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione costituisce per colui che ne ottiene il rilascio, il diritto ad esercitare l'attività specifica nella forma e nei locali per i quali è stata rilasciata.

L'autorizzazione è personale e non può, pertanto, essere ceduta.

Essa deve, a cura dell'intestatario, essere tenuta sempre bene in vista nel vano principale della sede dell'impresa anche per essere esibita ad ogni richiesta degli agenti di vigilanza.

ARTICOLO 21

ORARIO E TARIFFE

Nel vano principale dell'esercizio deve essere esposto, bene in vista, l'orario, che sarà determinato dal Sindaco sentite le proposte delle organizzazioni di categoria, di apertura e di chiusura dell'esercizio stesso, nonché le tariffe delle prestazioni.

ARTICOLO 22

RIGETTO DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE - GRAVAMI

Il rifiuto di accordare l'autorizzazione deve essere motivato e notificato al richiedente. Contro il provvedimento è ammesso ricorso agli organi competenti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica della decisione contraria.

ARTICOLO 23

ATTIVITA' NON REGOLAMENTARI

Le ditte esercenti che non siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal presente regolamento e che non abbiano ottemperato alle prescrizioni delle rispettive autorità comunali per regolarizzare la loro posizione, saranno diffidate dal Responsabile del Servizio ad eliminare le irregolarità riscontrate entro un congruo termine di tempo, comunque non superiore a giorni 45 (quarantacinque). Qualora sia trascorso tale termine infruttuosamente, le rispettive autorizzazioni comunali saranno sospese per un periodo che non potrà superare i giorni 60 (sessanta), entro i quali i titolari potranno ovviare agli inconvenienti che hanno originato il provvedimento medesimo.

In caso di ulteriore inadempienza l'autorizzazione sarà revocata e la ditta diffidata, con regolare ordinanza del Responsabile del Servizio a chiudere il negozio e sospendere l'attività e, qualora non vi provveda, denunciata all'Autorità Giudiziaria.

Alla revoca dell'autorizzazione il Responsabile del Servizio può procedere anche nel caso in cui il titolare di essa non ne faccia uso entro 60 (sessanta) giorni dal suo rilascio, salvo proroghe consentite, su richiesta, per giustificati e comprovati motivi.

ARTICOLO 24

DISCIPLINA DI VENDITA

Qualora nel negozio di barbiere, di parrucchiere da uomo e donna o di estetista, si vendano anche profumi od oggetti da toeletta e qualsivoglia altro articolo, l'esercente deve preventivamente mettersi in regola con la normativa sul commercio.

ARTICOLO 25

DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

La sospensione dell'attività di un esercizio deve essere preventivamente comunicata al Sindaco, nel caso in cui debba prorogarsi oltre i 30 (trenta) giorni.

La chiusura per oltre tre mesi di un esercizio già attivato, comporta la decadenza dell'autorizzazione concessa. Tale decadenza viene dichiarata dal Responsabile del Servizio previo avvertimento scritto al titolare.

Qualora il titolare dimostri di non aver potuto aprire o mantenere aperto l'esercizio per cause indipendenti dalla sua volontà e precisamente :

- per gravi indisponibilità fisiche;
- per demolizione o sinistro dello stabile che impediscano l'uso del locale nel quale è collocato l'esercizio;
- per altri casi gravi di forza maggiore;

il Responsabile del Servizio concede, previo accertamenti, un congruo periodo di proroga del termine stabilito, la cui durata comunque non può essere superiore ad anni 1 (uno).

ARTICOLO 26

SANZIONI

1) L'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento sono accertate dal Corpo di Polizia Municipale e/o altri organi di Polizia, nonché dal Servizio Sanitario, secondo le procedure previste dalla Legge 24/11/81, n. 689.

2) L'entità delle sanzioni, in rapporto alle diverse infrazioni ed alla loro recidività, sarà determinata con ordinanza del Sindaco.

ARTICOLO 27

ACCESSI PER ISPEZIONI

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria possono accedere , per gli opportuni controlli, nei locali in cui si svolgono le attività previste dal presente regolamento.

ARTICOLO 28

RIFERIMENTI

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le seguenti norme :

- Legge 23/12/70, n. 1142;
- Testo Unico delle Leggi Sanitarie;
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana e di Igiene.

ARTICOLO 29

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi.
2. Da tale data è abrogato il Regolamento Comunale precedentemente vigente.

ARTICOLO 30

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere o di una autorizzazione limitata all'esercizio dell'attività solo a soggetti di un unico sesso (parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna, pettinatrice o dizioni similari) possono ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di parrucchiere per uomo e donna presentando apposita dichiarazione.
2. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività parrucchiere per uomo, parrucchiere per donna o dizioni similari possono ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di barbiere presentando apposita dichiarazione.
3. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono titolari dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di "estetista" o di "mestieri affini" o altre dizioni similari possono ottenere l'aggiornamento dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di estetista presentando apposita dichiarazione.
4. Entro 90 (novanta) giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento dovrà essere presentata l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione necessaria allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 2 lett. c) nel rispetto delle norme e dei requisiti previsti dal presente Regolamento, con la sola eccezione dell'osservanza della distanza di cui all'articolo 17 del medesimo, limitatamente alle attività già esistenti prima del 15/01/93, data di entrata in vigore della Legge Regionale 09/12/92, n. 54 "Norme di attuazione della Legge 04/01/90, n. 1 - Disciplina delle attività di estetista -". Trascorso tale termine, e per le attività iniziate dopo il 15/01/93, avrà vigenza anche la predetta disposizione sulla distanza.

Approvato con delibera C.C. n.20 del 28/04/1997.

Modificato con delibera C.C. n. 69 del 30/11/1998.

Pubblicato dal 04/12/1998 al 19/12/1998.

Divenuto esecutivo il 08/01/1999.

Ripubblicato, art.67 Statuto, dal 22/02/1999 al 09/03/1999.

Modificato con delibera C.C. n. 37 del 30/07/1999

Divenuto esecutivo il 24/09/1999

Parere CO.RE.SA. sulla delibera 69/98 acquisito il 04/11/1999

Modificato con delibera C.C. n. 3 del 28/01/2000

Modificato con delibera C.C. n. del 28/04/2004

Divenuto esecutivo il

Ripubblicato art.67 Statuto dal

Entrato in vigore il